

# COMUNE DI MONTEPAONE

# (Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 Reg.Del

OGGETTO:Regolamento per la tenuta del registro della bigenitorialità. "Esame ed approvazione".

L'anno duemila diciassette, il giorno due, del mese di maggio alle ore 17,00, convocato per determinazione del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti di data 26/4/2017, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Mario Migliarese, nei locali della delegazione Comunale di Montepaone Lido, il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione, nelle persone seguenti:

N/ro d' ord.	Nome e cognome	Presente	Assente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Migliarese Mario Tuccio Giuseppe Venuto Isabella Lucia Francesco Voci Giovanni Russo Antonio Urzino Paolo Fiorentino Maria Assunta Tuccio Tiziana Candelieri Saverio Totino Roberto Gerace Francesco Fulginiti Umberto	X X X X X X X	x x

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

Il Presidente, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 10 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termine dell'art. 12 dello statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### Relaziona l'Assessore Fiorentino

Consigliere Candelieri: "Noi proponiamo di inserire il concetto della bigenitorialità quale principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione ed un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche nel caso questi siano separati o divorziati. Il dibattito, infatti, è molto ampio in quanto c'è un orientamento a ridimensionare il concetto di bigenitorialità. Dal canto mio faccio presente di astenermi per la poca chiarezza che c'è sull'argomento. Quale è il vero diritto del minore? In ogni caso è un passo in avanti per il nostro Comune".

**Consigliere Totino:** "non è facile risalire ad una normativa compiuta".

**Consigliere Candelieri**: " non chiarisce quando c'è l'affidamento congiunto o meno";

Consigliere Fiorentino: Nulla osta ad inserire il concetto di bigenitorialità

Al termine degli interventi

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

(in seduta pubblica)

#### Premesso che:

- fino al 2006 il codice civile, in caso di divorzio o separazione dei coniugi, prevedeva per i figli minori l'affidamento in modo esclusivo ad uno dei due genitori o in modo alternato o congiunto;
- tuttavia una affermata giurisprudenza testimoniava una applicazione prevalente dell'affidamento esclusivo conferendo ad uno dei due genitori la capacità decisionale e la cura dei minori, lasciando l'altro coniuge in una posizione marginale;
- con legge n. 54 del 2006 viene sancito il pieno diritto dei figli ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione e/o del divorzio e vengono formalmente affermati gli interessi dei minori con entrambe le figure genitoriali in uno spazio affettivo condiviso, introducendo il concetto di bigenitorialità, quale diritto soggettivo del minore di vedere ugualmente coinvolti i genitori, anche se separati, in tutti i più significativi momenti della crescita:

Considerato che con la stessa norma viene introdotto l'affido condiviso e stabilito che tutte le decisioni di maggiore interesse la vita dei figli, quali la salute, l'educazione, l'istruzione, siano assunte di comune accordo tenuto conto dei bisogni, della capacità e delle inclinazioni dei figli medesimi, per tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità sia in pendenza di giudizio, di separazione e di divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso;

Richiamato l'art. 337 ter del CC, che testualmente recita."il figlio minore ha diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere curo, educazione ed istruzione da entrambi che di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale"

Valutato che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori si configura come diritto soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra i genitori;

Tenuto conto che con I' istituzione di un Registro Comunale sulla bigenitorialità si intende dare applicazione ai principi contenuti nella normativa internazionale e nazionale mettendo i figli minori al centro della storia familiare, nonostante nella stessa siano intervenute distanze o conflittualità insanabili;

Ritenuto che I' istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella dl proprio figlio residente nel Comune di Montepaone, sì che le istituzioni che si occupano del minore possono

conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi della comunicazioni che riguardano il figlio;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica/finanziaria sul patrimonio dell'ente;

#### Visti:

- I' art. 30 della Costituzione;
- I' art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali cieli' Unione Europea, diritti del minore;
- gli art. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione del Consiglio d' Europa sulle relazioni personali riguardanti i minori del 2005;
- lo Statuto Comunale Vigente;
- il D.Igs. 267/2000 e smi;

Visti i parere acquisiti ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

Con votazione espressa anche a favore dell'inserimento del concetto di bigenitorialità per come formulato, dal seguente risultato

Voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Candelieri);

#### **DELIBERA**

- 1. Le premesse sono parte integrante del presente deliberato e devono intendersi di seguito riportate e trascritte;
- 2. Di approvare, come approva, il Regolamento comunale per la tenuta del registro della bigenitorialità, integrato con la definizione di quest'ultimo concetto per come previsto in premessa, composto di n. 7 articoli, il cui testo è allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3. Di dare atto che il Responsabile dell'Area Amministrativa Servizi Demografici provvederà all'adozione di tutti gli atti di gestione inerenti e conseguenti la presente deliberazione incaricando della tenuta del medesimo registro l'Ufficio dello Stato Civile dell'Ente;
- 4. Di dare comunicazione alla Prefettura di Catanzaro, dell'approvazione del presente provvedimento;
- 5. Di dare atto che il regolamento sarà pubblicato unitamente al suo atto di approvazione sull'albo pretorio ai sensi di legge, nonché in modo permanente sul sito istituzionale dell'Ente;



# COMUNE DI MONTEPAONE

#### (Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per la tenuta del registro della bigenitorialità. "Esame ed approvazione".

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147/bis TUEL D.LGS. 267/2000

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Montepaone lì 26/4/2017

IlResponsabile dell'Area Amministrativa
F.to (Dott. Francesco Romano)

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147/bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
- X NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- ${f X}$  NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Montepaone lì 26/4/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to (Vincenzo Larocca)

# **COMUNE DI MONTEPAONE**

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 2/5/2017

# Articolo 1 - Istituzione del registro per i diritto del minore alla bigenitorialità.

- 1. E' istituito presso il Comune di Montepaone il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità
- 3. La bigenitorialità fa riferimento al principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione ed un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche nel caso questi siano separati o divorziati.
- 2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa
- 3.L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

# Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al registro

1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Montepaone.

Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.

Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro.

2.La domanda di iscrizione al registro può essere presentata presso gli sportelli dai genitori anche disgiuntamente.

Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.

- 3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Montepaone da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al registro.
- 4. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.

# Articolo 3- Attestazione di iscrizione al registro

- 1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.
- 2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.
- 3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

#### Articolo 4 - Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.

- 2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni interessate, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.
- 3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

## Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

### Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

# Art.7 – Disposizioni finali

Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.

# Letto, approvato e sottoscritto

# IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Carmela CHIELLINO

IL SINDACO Mario Migliarese

# Firmato come all'originale

## **ALBO PRETORIO**

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

#### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Montepaone, li 10/05/2017

L'Addetto alla pubblicazione F.to Rosaria Fabbio

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi: € del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000

X del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)

Montepaone,	li	
,		

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Avv. Carmela Chiellino